

Roma 26 09. 2.13

Prot. 3 - 10/155/UCL

<u>URGENTISSIMO</u>

Al Dipartimento per le Politiche Europee Ufficio Coordinamento Politiche UE Servizio II – Segreteria CIAE

e, p.c., All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo Economia

#### Al Ministero Affari Esteri

- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio Legislativo
- Direzione Generale dell'Unione Europea

Loro Sedi

Oggetto:

Richiesta di relazione.

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte.

Codice del Consiglio: 13313/13

- Codice della proposta: COM(2013) 577 final

- Codice interistituzionale: 2013/0208 (CNS)

- Riferimento: DPE: NE 21

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, anche in formato elettronico editabile, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE 0006990 A-4.22.1 del 26/09/2013



🔥 IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

# Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

### Oggetto dell'atto:

Proposta di Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte.

- Codice della proposta:COM(2013) 577 del 07/08/2013
- Codice interistituzionale:2013/0280(CNS)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

La proposta consegue all'adozione della Decisione del Consiglio Europeo dell'11 luglio 2012 che modifica lo status, nei confronti dell'Unione Europea, di Mayotte, n. 2012/419/UE, adottata ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Come indicato nei considerando della citata Decisione, l'articolo 355, paragrafo 6, del TFUE consente al Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, di adottare, all'unanimità e previa consultazione della Commissione, una decisione che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo.

Con lettera del suo presidente in data 26 ottobre 2011, la Repubblica francese ha chiesto al Consiglio europeo di adottare tale decisione in modo che Mayotte, che ha attualmente lo status di paese e territorio d'oltremare ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, del TFUE e che figura a tale titolo nell'allegato II di detto trattato, acceda allo status di regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE.

La richiesta della Francia fa seguito alla scelta degli abitanti di Mayotte di avvicinarsi progressivamente alla metropoli, scelta confermata dal referendum del 29 marzo 2009 che ha approvato con il 95,2 % dei suffragi espressi la proposta di trasformare Mayotte in dipartimento. Dal 31 marzo 2011 Mayotte costituisce pertanto il centunesimo dipartimento francese e il quinto dipartimento francese d'oltremare.

La situazione economica e sociale strutturale e la situazione geografica di Mayotte presentano tutte le caratteristiche, di cui all'articolo 349 del TFUE, di una regione ultraperiferica ai sensi di tale disposizione. Si dovrebbe pertanto inserire un riferimento a Mayotte nell'articolo 349 in modo che quest'ultimo possa essere applicato a Mayotte nel suo insieme, nonché nell'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE.

La modifica dello status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea, che risponde ad una richiesta democraticamente espressa, dovrebbe costituire una tappa coerente con l'accesso di

Mayotte ad uno status prossimo a quello della metropoli.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del TFUE ha visto la contestuale approvazione di una specifica dichiarazione, la n. 43 ("Dichiarazione relativa all'articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea") con la quale si affermava che: "Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 355, paragrafo 6 adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 1 e dell'articolo 349, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente".

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

# 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta contiene delle modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, e l'articolo 5 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE. La proposta incide, quindi, nel campo dell'imposizione indiretta armonizzata, che rientra nella competenza esclusiva dell'Unione Europea, e la cui base giuridica, correttamente indicata nella proposta, è costituita dall'articolo 113 TFUE. Il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea risulta, quindi, rispettato, agendo l'Unione nel caso in questione nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In considerazione del fatto che l'articolo 113 del TFUE demanda al Consiglio, su proposta della Commissione Europea, il compito di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle imposte di consumo, e che la proposta in parola concerne la definizione del territorio al quale si applica la legislazione armonizzata, materia di esclusiva competenza dell'Unione, la proposta risulta rispettare il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE.

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è intesa a conferire a Mayotte lo stesso status applicabile da molti anni alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica e alla Riunione; essa precisa lo status della parte francese dell'isola di Saint-Martin senza modificarlo. In tale ambito l'azione dell'Unione risulta limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi del Trattato in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE.

1. Valutazione del progetto e urgenza	
La proposta risulta essere una conseguenza necessaria della citata Decisione i	n. 2012/419/UE.
2. Conformità del progetto all'interesse nazionale	
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opp	ortune
In considerazione del fatto che l'articolo 3 della citata Decisione n. 2012/419/L l'applicazione della medesima a partire dal 1° gennaio 2014, il negoziato in se plausibilmente carattere d'urgenza.	JE indica de UE avrà
C. Valutazione d'impatto	
1. Impatto finanziario	
La disapplicazione nei confronti di Mayotte sia della direttiva in materia di imp aggiunto (2006/112/CE), sia della direttiva in materia di accise (direttiva 2008, comporta effetti sul gettito nazionale.	oosta sul valore /118/CE) non
2. Effetti sull'ordinamento nazionale	
Con riferimento alle proposte modifiche dell'articolo 5 della citata direttiva 200 indicato che, ove la proposta sia approvata, determinerà la necessità di modifi comma 3, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo nella parte in cui fa riferimento, per la Repubblica francese, ai Dipartimenti d'o	care l'articolo 1, Unico delle Accise
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali	
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione	

Altro			